



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO: D.P.R. 24.05.1988, n. 236, come modificato dal D. Leg.vo 18.08.2000, n. 258, art. 5, comma 4. Pozzo "Pezzagni" in Aci Sant'Antonio.
ISTITUZIONE ZONA DI TUTELA ASSOLUTA.

ORDINANZA SINDACALE N. 34 del 10-6-11

IL SINDACO

- Vista l'istanza dell'interessata, Sig.ra Continella Isaja Angela nata in Acireale il 19.10.1944, c. f. CNT NGL 44R59 A028K, residente in Acicatena, piano Umberto, n.16, assunta al protocollo del Comune in data 27.05.2011 al n. 11135, con la quale viene richiesta l'istituzione della zona di tutela assoluta relativa al pozzo "Pezzagni" sito in questo Comune in catasto al foglio 14, particella 844;
 - Ritenuto che la detta istituzione e delimitazione si rende necessaria poiché dal predetto pozzo viene emunta acqua sotterranea destinata al consumo umano;
 - Visto il D.P.R. 24.05.1988, n. 236, come modificato dal D. Leg. vo 18.08.2000, n. 288, art. 5, comma 4, che prevede, a tutela e salvaguardia dei corpi idrici dai quali viene emunta acqua destinata al consumo umano, la individuazione e delimitazione di una zona di protezione assoluta di almeno **dieci metri di raggio** dal punto di captazione;
 - Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico - Urbanistica del Comune in data 13.06.2011, prot. n. 6096;
 - Visto il vigente Ordinamento degli EE. LL.;
- per le finalità sopradette, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24.05.1988, n. 236, come modificato dal D. Leg.vo 18.08.2000, n. 258, art. 5, comma 4,


ORDINA

1° - E' istituita, ai sensi della sopra riportata normativa, relativamente al pozzo denominato "Pezzagni" sito in Aci Sant'Antonio, in catasto al foglio 14, particella 844, una **zona di tutela assoluta**, individuata in mt. 10 (dieci) di raggio dal punto di captazione;

2° - Tale zona, costituita dall'area immediatamente circostante la captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

3° - La detta zona dovrà essere resa impermeabile e dovrà essere sistemata e pavimentata, a quota più alta del piano di campagna, al fine di evitare che possano verificarsi infiltrazione di acqua o altri liquidi nella predetta area; inoltre la pendenza della pavimentazione dovrà essere orientata verso l'esterno in modo da convogliare all'esterno anche le acque piovane.

4°- E' vietato sulla predetta zona il deposito e/o lo stoccaggio, anche provvisorio, di qualsiasi materiale inquinante nonché lo stazionamento di animali.



IL SINDACO
(dott. G. Cutuli)